



M.P.M. di Piazza Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 - e.mail: direzione@sicurezzampm.it
www.sicurezzampm.it

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – CONSULENZA – FORMAZIONE – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
- Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 -



A chi è rivolta: a tutti i lavoratori e i preposti di tutti i settori

Durata: 4 ore

Contenuti:

- Il quadro normativo
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Test di verifica finale.



DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro

DPR 164/56: Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni



Norme antinfortunistiche

Il principio partecipativo dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza era ben lontano dal trovare applicazione, non era nemmeno previsto



Il quadro normativo


Legge 20.05.1970 n. 300

Statuto dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 9

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.



Il quadro normativo

- D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali (La Direttiva Seveso);
- D.P.R. 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera;
- Legge n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici;
- D.lgs. 277/91 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- Legge n. 257 del 27/3/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”.



Il quadro normativo - D.lgs. 19/09/1994 n. 626

Attuazione di direttive europee degli anni '90

Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici



PRIMA DELLA 626

La salvaguardia della salute dei lavoratori era regolata da un regime impositivo di prescrizioni e norme da attuarsi esclusivamente da parte del datore di lavoro e sotto la sua esclusiva responsabilità.



Il quadro normativo - D.lgs. 19/09/1994 n. 626


CON LA 626

I lavoratori diventano soggetti attivi, sono coinvolti nella individuazione e nella valutazione dei rischi sul posto di lavoro e nella conseguente applicazione di misure atte a salvaguardare la salute e la sicurezza propria e quella altrui (misure di prevenzione e protezione).



Attuazione della direttiva 92/57/CEE

Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili



Troppi riferimenti legislativi



Il quadro normativo - Legge 3 agosto 2007, n. 123

Attuazione dell'art. 1 della L. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

“Delega al Governo, entro nove mesi, il riassetto e la riforma della normativa in materia della salute e della sicurezza sul lavoro”.

1994 - 2008



Il quadro normativo - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Ha abrogato tutti i decreti degli anni '50 ed altri, compreso il D.lgs. 626/94

Si tratta di un vero e proprio

“Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”

Il quadro normativo - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81


Titolo	Descrizione	Articoli	Allegati
I	Principi comuni	1 ÷ 61	I ÷ III
II	Luoghi di lavoro	62 ÷ 68	IV
III	Uso delle attrezzature di lavoro e DPI	69 ÷ 87	V ÷ IX
IV	Cantieri temporanei e mobili	88 ÷ 160	X ÷ XXIII
V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	161 ÷ 166	XXIV ÷ XXXII
VI	Movimentazione manuale dei carichi	167 ÷ 171	XXXIII
VII	Attrezzature munite di VDT	172 ÷ 179	XXXIV
VIII	Agenti fisici	180 ÷ 220	XXXV ÷ XXXVII
IX	Sostanze pericolose (agenti cancerogeni, amianto)	221 ÷ 265	XXXVIII ÷ XLIII
X	Esposizione ad agenti biologici	266 ÷ 286	XLIV ÷ XLVIII
X-BIS	Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario	286-bis ÷ 286-septies	
XI	Protezioni da atmosfere esplosive	287 ÷ 297	XLIX ÷ LI
XII	Disposizioni in materia penale e procedura penale	298 ÷ 303	
XIII	Norme transitorie e finali	304 ÷ 306	



Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche la cultura della sicurezza sul lavoro.

Se vogliamo migliorare i luoghi di lavoro, quindi ridurre il numero degli infortuni sul lavoro, è importante che gli alunni – lavoratori, manager e dirigenti di domani – siano istruiti su tale tematica.

Organizzazione della prevenzione aziendale







Art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni il DL è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.



art. 17, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro, **non può delegare:**

- a) La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR;
- b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro **deve**:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi**.
- designare preventivamente i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro **deve**:

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro **deve**:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro **deve**:


- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


Art. 18, comma 3.1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

“I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (...) Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza”.



art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative al preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti.



Preposto

Non ci sono dubbi, pertanto, che il Direttore S.G.A. ricopra questo importante ruolo, dato che lo stesso, come previsto dal CCNL, “sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.



I preposti nella scuola sono:


- il Direttore S.G.A.
- il docente
- il collaboratore del dirigente scolastico
- il responsabile di plesso.



Obblighi dei preposti

Art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.



“I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2056 C.C.). Essi sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l’aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.”



Art. 19, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione.

Formazione di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 e punto 5 dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 8 con verifica finale. È previsto l'aggiornamento biennale della durata di ore 6.



Lavoratore

Definizioni: art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Definizioni: art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.**



Definizioni: art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- **L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.**



Art. 20, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SE NON TI POSSONO VEDERE
RISCHI DI PIU'!

AL CORSO
CI HANNO DETTO
DI INDOSSARE
INDUMENTI AD ALTA
VISIBILITA'



Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale.

QUANDO SI DEVE USARE UNA SCALA?




Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera c) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.

DPI ...



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

QUALE DPI?
SE CREDI CHE
L'INFORTUNIO SIA
DOVUTO ALLA
SFORTUNA,
INDOSSA QUESTI...

ALTRIMENTI,
INDOSSA
QUESTO..



TUBAC

PuntoSicuro

Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera d) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.


I lavoratori devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.




Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.






NEAR MISS

Il triangolo di Heinrich o triangolo di Bird

Mostra una relazione tra gli incidenti seri, quelli minori e i mancanti incidenti. La teoria parte dall'assunto che se si riescono a diminuire gli incidenti mancati (la base della piramide si riduce) diminuisce anche la probabilità di incidenti fatali al vertice.



NEAR MISS

È bene dunque analizzare le cause che hanno portato al verificarsi di tale evento.

Un caso di *near miss* o *mancato infortunio* si verifica quando la presenza di un pericolo, per circostanze fortuite o per altro motivo, non porta a conseguenze lesive per i lavoratori.

È noto come il D.lgs. n. 81/2008 miri, con le sue disposizioni, ad eliminare o almeno ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi per la loro salute e la loro integrità fisica.

La segnalazione è un obbligo del lavoratore (art. 20 comma. 2 lettera e):

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità (...) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera f) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.



Art. 20, comma 2, lettera g) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.



Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.



Art. 20, comma 2, lettera i) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Art. 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Aziende fino a
15 dipendenti



È eletto
direttamente dai
lavoratori

Aziende con più
di **15 dipendenti**



È eletto o designato
dai lavoratori
nell'ambito delle RSU

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Numero

Modalità di elezione o designazione

Tempo di lavoro retribuito

Formazione



Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI

1 RLS



Aziende o unità produttive fino a **200** lavoratori

3 RLS



Aziende o unità produttive da 201 a **1000** lavoratori

6 RLS



Aziende o unità produttive oltre **1000** lavoratori

Dicono che la legge sulla sicurezza prevede troppi adempimenti.

Preferirebbero un segno della croce e stop!



Attribuzioni del RLS

Art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Accede ai luoghi di lavoro



Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato preventivamente e tempestivamente su:

- **valutazione dei rischi**
- **individuazione, programmazione, messa in atto e verifica degli interventi di prevenzione**



Attribuzioni del RLS

Art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato sulla designazione:

- **RSPP e ASPP**
- **Medico Competente**
- **Addetti alla prevenzione incendi**
- **Addetti al primo soccorso**
- **Addetti alla evacuazione**



Attribuzioni del RLS

Art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza.



Art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Riceve le informazioni e la documentazione inerente:

- **valutazione dei rischi**
- **misure di prevenzione**
- **sostanze ed ai preparati pericolosi**
- **macchine e impianti**
- **organizzazione e gli ambienti di lavoro**
- **infortuni e malattie professionali.**



Art. 50, comma 7 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



Servizio di Prevenzione e Protezione

Definizioni: Art. 2, comma 1, lettera l) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Insieme di persone esterne o interne all'azienda finalizzate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.



Definizioni: art. 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



RSPP

Art. 31 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Può essere:

- **Interno**
- **Esterno**
- **Svolto direttamente dal DL**



Art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- Individuare i fattori di rischio
- Valutare i rischi
- Individuare le misure di prevenzione e protezione
- Elaborare procedure di lavoro in sicurezza
- Proporre l'attività di formazione informazione del personale



Medico Competente

Definizioni: art. 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.



Medico Competente

Requisiti: art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Laurea in medicina e specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tali ambiti.



Medico Competente

Sorveglianza sanitaria: Art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- **Visita medica periodica**
- **Visita medica su richiesta del lavoratore**
- **Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**
- **Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione**



Medico Competente


Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- ☞ idoneità;**
- ☞ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;**
- ☞ inidoneità temporanea;**
- ☞ inidoneità permanente.**



Definizioni: art. 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi



Art. 29, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.



Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 29, comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione e il documento di valutazione dei rischi devono essere rielaborati:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione.



Definizioni: art. 2, comma 1, lettera r) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.



Rischio

Definizioni: art. 2, comma 1, lettera s) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi



La normativa non fornisce i criteri operativi per effettuare la valutazione, pertanto è necessario fare riferimento alle norme di buona tecnica o a metodologie consolidate nell'ambito dei vari settori lavorativi (linee guida)

$$R = P \times G$$

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

Con la notazione matematica di validità generale possiamo scrivere:

$$R = P \times G$$

dove:

- R rappresenta il rischio;
- P rappresenta la probabilità di esistenza di un pericolo in un certo luogo e per un certo tempo e la probabilità che tale pericolo possa determinare un danno.
- G rappresenta l'entità del danno potenziale.

In assenza del pericolo il rischio è nullo.

$$R = P \times G$$

Livelli di probabilità P

P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> Inatteso, in base alle conoscenze, durante il lavoro. Non si sono mai verificati fatti analoghi.
2	Remoto	<ul style="list-style-type: none"> Inatteso, ma possibile durante il lavoro. Si è verificato un solo caso nel corso degli ultimi cinque anni (dato ricavato dalla statistica degli infortuni), ovvero ci sono le condizioni affinché l'evento possa verificarsi.
3	Occasionale	<ul style="list-style-type: none"> Accade almeno una volta durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di una volta all'anno (dato ricavato dalla statistica degli infortuni).
4	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> Accade molte volte durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di 5 volte all'anno (dato ricavato dalla statistica degli infortuni).
5	Frequente	<ul style="list-style-type: none"> Accade spesso durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di 10 volte all'anno (dato ricavato dalla statistica degli infortuni).

$$R = P \times G$$

Livelli di entità G

P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Lieve	Relativi ad infortuni guaribili in pochi giorni e che non lasciano tracce (per esempio lieve ferite da taglio, distorsioni, escoriazioni, lievi traumi, ecc.)
2	Medio	Quando a seguito di un infortunio restano danni permanenti (per esempio fratture, ferite da taglio significative, ecc.)
3	Grave	Quando l'infortunio può provocare una disabilità permanente.
4	Gravissimo	Per infortuni mortali
5	Estremo	Quando più persone possono essere coinvolte in uno stesso evento che può essere fatale.

Matrice di rischio

		G				
estremo gravissimo grave medio lieve	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		improbabile	remoto	occasionale	probabile	frequente
		P				

$$R = P \times G$$

Priorità di intervento

P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

Le priorità di intervento saranno valutate sulla base dei risultati relativi agli indici di livello di rischio:

LIVELLO DI RISCHIO	AZIONI CORRETTIVE
$R < 5$ (rischio basso)	Da programmare nel breve-medio termine
$R = 5 \div 12$ (rischio medio)	Da programmare con urgenza
$R > 12$ (rischio alto)	Da effettuare immediatamente

- **Rischi per la Sicurezza** (rischi di natura infortunistica) dovuti a:
 - Incendio - esplosioni
 - Strutture
 - Impianti
 - Macchine e attrezzature

- **Rischi per la Salute** (rischi di natura igienico ambientale) dovuti a:
 - Agenti Biologici
 - Agenti Chimici
 - Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.

- **Rischi per la Sicurezza e la Salute** (rischi trasversali - da stress lavoro-correlato):
 - Organizzazione del lavoro
 - Fattori psicologici
 - Condizioni di lavoro difficili



Misure di prevenzione e protezione



informazione, formazione e l'addestramento

Segnaletica di sicurezza

SEGNALI DI DIVIETO



vietato ai pedoni



vietato fumare



vietato fumare o usare fiamme libere



divieto di spegnere con acqua



acqua non potabile

SEGNALETICA ANTINCENDIO



allarme antincendio



estintore



naspo



estintore carrellato



idrante

SEGNALI DI SALVATAGGIO



pronto soccorso



freccia di direzione



direzione uscita d'emergenza



uscita d'emergenza



scala d'emergenza

SEGNALI DI AVVERTIMENTO



materiale infiammabile



materiale esplosivo



sostanze velenose



sostanze corrosive



sostanze infette



materiali radioattivi



carichi sospesi



carrelli in movimento



tensioni pericolose



pericolo generico

SEGNALI DI PRESCRIZIONE



protezione degli occhi



casco di protezione



protezione vie respiratorie



guanti di protezione



calzature di protezione



protezione dell'udito



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede sanzioni amministrative e penali per:

- **Il datore di lavoro e il dirigente**
- **Il preposto**
- **Il medico competente**
- **I lavoratori**

Principali sanzioni a carico del datore di lavoro



- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata nomina del RSPP
- Mancata fornitura DPI
- Mancata designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza
- Mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Mancata nomina del MC
- Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- Non astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave o immediato
- Non permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Principali sanzioni a carico dei lavoratori



- Inosservanza delle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale
- Utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza
- Utilizzo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Mancata segnalazione delle eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza
- Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza
- Quando compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma o disposti dal medico competente.